



COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE DELLA VALLE DI CEMBRA

Il servizio è prestato nel rispetto della normativa dei CAM vigenti

- PARTE AMMINISTRATIVA – - PARTE TECNICA -

Costituisce oggetto del presente appalto la gestione dell'asilo nido intercomunale della Valle di Cembra, comprensivo del servizio di ristorazione, per un numero massimo di posti a tempo pieno e parziali pari a 81 di cui n. 2 temporanei. La Comunità della Valle di Cembra non garantisce la copertura di tutti gli 81 posti disponibili presso l'asilo nido intercomunale di valle.

Codice CIG: 97700883AC

INDICE

Parte amministrativa

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
Art. 7 – Durata del contratto
Art. 8 – Importo del contratto.....
Art. 9 – Revisione prezzi
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto
Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
Art. 18 – Subappalto
Art. 19 – Tutela dei lavoratori
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto...
Art. 21 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto
Art. 22 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati
Art. 23 – Sicurezza
Art. 24 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....
Art. 25 – Trattamento dei dati personali
Art. 26 – Garanzia definitiva
Art. 27 – Obblighi assicurativi
Art. 28 – Penali
Art. 29 – Clausola di forza maggiore.....
Art. 30 – Risoluzione del contratto
Art. 31 – Recesso
Art. 32 – Definizione delle controversie
Art. 33 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 34 – Obblighi in materia di legalità
Art. 35 – Spese contrattuali
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione
Art. 37 – Norma di chiusura

Parte tecnica

Art. 38 – Sede del servizio e descrizione dell’attività di gestione e condizioni diesplesamento
Art. 39 - Destinatari del servizio.....
Art. 40 - Periodo di apertura ed orario del servizio.....
Art. 41 – Organi di partecipazione e gestione.....
Art. 42 – Assemblea dei genitori.....
Art. 43- Progetto pedagogico – educativo.....
Art. 44 – Coordinamento pedagogico.....
Art. 45 - Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali e servizio di integrazione scolastica.....
Art. 46 – Obblighi a carico dell’appaltatore.....
Art. 47 – Rette.....
Art. 48 - Servizio di pulizia.....
Art. 49 - Servizio di ristorazione
Art. 50 - Personale dell’appaltatore.....
Art. 51 - Formazione del personale
Art. 52 – Responsabilità.....
Art. 53 – Codice di comportamento.....

- **Allegato 1:** *Oneri specifici del servizio di ristorazione*
- **Allegato 2:** *Istruzioni del titolare trattamento al Responsabile trattamento*
- **Allegato 3:** **Planimetrie**
- **Allegato 4:** **Tabella A – aggiudicatario uscente**

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di gestione di asilo nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra dislocato nelle tre sedi nei Comuni di Albiano, Cembra Lisignago e Giovo, per un numero massimo di posti disponibili pari a 81 (ottantuno), dei quali fino a 76 (sessantasei) a tempo pieno e per un minimo di 5 (cinque) posti a tempo parziale. Uno o più dei posti a tempo parziale oltre il numero minimo di 5, se liberi, possono essere trasformati dalla Comunità, in qualsiasi momento, in posti a tempo pieno, mentre non è possibile la trasformazione di posti a tempo pieno in posti a tempo parziale.

I posti totali disponibili sono suddivisi come segue:

- n. 24 posti nell'immobile sito nel Comune di Albiano in Via S. Antonio n. 24, di cui n. 2 autorizzati temporaneamente;
- n. 33 posti nell'immobile sito nel Comune di Cembra Lisignago in Piazza della Chiesa n. 2
- n. 24 posti nell'immobile sito nel comune di Giovo, fraz. Ceola in Via Devigili n. 4.

Si precisa che le sedi nei Comuni di Giovo e Cembra Lisignago dispongono di una cucina attrezzata adibita alla preparazione e confezionamento dei pasti, mentre la sede del comune di Albiano non dispone di locali idonei a tale funzione e presso tale struttura è consentita solo la somministrazione del pasto.

Il numero di posti disponibili potrà aumentare da un minimo di 3 fino a ulteriori 6 posti a tempo parziale, attraverso l'attivazione di un'opzione, esercitabile dall'avvio del servizio, qualora l'Amministrazione disponga di un'ulteriore struttura ricettiva presso l'immobile sito a Sover Via Cap. Domenico Santuari 1. In tal caso il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

In tutte le sedi interessate dal presente appalto, l'appaltatore dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- servizio educativo,
- pulizia ordinaria dei locali,
- somministrazione dei pasti

Per le sole sedi site rispettivamente nel Comune di Cembra Lisignago e Giovo, essendo le stesse dotate di una cucina attrezzata; l'appaltatore dovrà garantire anche la preparazione e il confezionamento del pasto

2. La Comunità non garantisce la copertura di tutti i posti disponibili presso l'asilo nido intercomunale. L'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.
3. Per gestione si intende l'organizzazione del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno e tempo part-time per l'accoglienza di bambini in età compresa fra i tre mesi e i tre anni (e comunque fino all'inserimento alla scuola materna). La gestione comprende l'attuazione del progetto educativo, il suo adeguamento annuale, la cura del rapporto con le famiglie utenti e con la Comunità, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. La titolarità del servizio resta in capo alla Comunità.
4. L'affidatario garantisce l'apertura del servizio 5 giorni la settimana per un massimo di 10 ore al giorno per i posti a tempo pieno e per un massimo di 5 ore e 30 minuti al giorno per i posti a tempo parziale, a partire dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno, con non più di 10 (dieci) giorni lavorativi di interruzione dell'attività per vacanze per ogni anno educativo. Gli orari di apertura e i periodi di interruzione saranno deliberati dal Presidente

della Comunità su proposta del Comitato consultivo e sentito l'affidatario. L'articolazione degli orari di svolgimento del servizio dovrà in ogni caso coprire la fascia 7.30-17.30 per i posti a tempo pieno e le fasce 7.30-13.00 (con mensa e senza riposo), 12.00-17.30 (senza mensa e con riposo) e 11.00 -16.30 (con mensa e riposo) per i posti a tempo parziale. L'affidatario assicura comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita.

5. Per l'ammissione all'asilo nido intercomunale si applicano le modalità di iscrizione e i criteri stabiliti dal vigente Regolamento di gestione dell'asilo nido intercomunale della Valle di Cembra.
6. Spetta alla Comunità la raccolta delle domande per l'ammissione al servizio nido e la formazione delle relative graduatorie, predisposte con le modalità e i criteri stabiliti dalla stessa ed in base ai posti disponibili nelle strutture.
7. Spetta alla Comunità la determinazione, la riscossione ed il controllo delle rette degli utenti, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza della stessa. Al fine di permettere la corretta applicazione delle rette a carico delle famiglie utenti, l'affidatario deve consegnare alla Comunità, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati inerenti alle presenze dei bambini iscritti.
8. L'appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni indicate nel provvedimento a contrarre.
9. Tutte le disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dai Comuni di Albiano, Cembra Lisignago e Giovo e indicati nei rispettivi inventari.

L'appaltatore deve garantire le seguenti attività:

- organizzazione e gestione del servizio di nido d'infanzia nel rispetto di quanto disposto dalla L.P. n. 4 del 12.03.2002 e ss.mm., dalle relative deliberazioni attuative e dal regolamento di gestione dell'asilo nido e si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme di settore e regolamenti;
- la predisposizione del progetto pedagogico ed educativo, il suo adeguamento annuale,
- la cura del rapporto con le famiglie degli utenti e con la Comunità,
- la gestione e l'organizzazione del personale,
- l'organizzazione interna,
- la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso,
- il servizio di ristorazione e fornitura di derrate alimentari dovrà avvenire in conformità del "Programma per l'orientamento dei consumi ed educazione alimentare" approvati con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n.27, dd. 20.01.2017 (la cui efficacia è stata confermata con deliberazione n. 521 di data 24.03.2023);
- la cura degli spazi sia interni che esterni,
- la pulizia dei locali, delle relative pertinenze, delle aree verdi, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature messi a disposizione,
- l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività,
- nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Le modalità di gestione del servizio nido d'infanzia intercomunale devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi definiti dalla normativa vigente rispetto ai singoli settori di attività.

2. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 8.
 2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
 3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
 4. L'appaltatore deve comunicare prima dell'avvio del servizio il nominativo del Responsabile per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un suo sostituto in caso di inadempimento.
 5. L'appaltatore deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.
 6. Nell'erogazione del servizio, l'appaltatore deve attenersi agli standards e criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente, nonché da ulteriori documenti adottati dall'Amministrazione.
 7. In particolare l'appaltatore è tenuto a:
 - garantire una corretta gestione utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dai Comuni di Albiano, Cembra Lisignago e Giovo e indicati nei rispettivi inventari.
 - fornire il materiale di consumo (materiale igienico-sanitario compresi i pannolini, materiale didattico, ludico, di rapido consumo, ecc.) e provvede quotidianamente alle pulizie sia dei locali messi a disposizione che delle pertinenze, nonché degli arredi e delle attrezzature, con proprio personale, materiali e strumenti. Ciò al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico – sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda all'immobile, alle relative pertinenze e all'area verde esterna allo stesso.
 - procedere a costanti esami e verifiche delle aree esterne per accertarsi che le stesse siano in condizioni ottimali e comunque sempre tali da evitare pericoli di qualsiasi genere e infortuni ai bambini.
 - provvedere, per l'intera durata del contratto, alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle loro relative pertinenze, degli arredi e delle attrezzature sostenendone le relative spese. Esso dovrà comunicare tempestivamente alla Comunità la necessità d interventi di manutenzione straordinaria.
- Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo): la tinteggiatura delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, la manutenzione dei giochi in giardino, la costante pulizia e sgombero delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche e dei relativi pozzetti al fine di garantire l'afflusso delle acque stesse, la sostituzione di lampadee in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.
- Sono a carico dell'affidatario le spese relative alla gestione ordinaria degli immobili. L'affidatario sostiene altresì le spese di funzionamento e gli oneri accessori, tra i quali le spese per la fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, del riscaldamento, provvedendo preliminarmente alla voltura a proprio nome delle utenze nonché le spese telefoniche, subentrando nella totalità dell'utenza. Qualora siano già esistenti dei contratti stipulati dai Comuni, sede di asilo nido, e per gli stessi non fosse possibile la voltura, il Comune provvederà ad addebitare la spesa sostenuta all'appaltatore ripartendola a millesimi o pro quota con cadenza almeno annuale.
- provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici, esegue le

operazioni manutentive (atte a porre tutti gli impianti di riscaldamento in condizioni di perfetta efficienza) prima dell'inizio della stagione invernale e le operazioni di messa a riposo, al termine della stagione stessa. Inoltre assume direttamente o delegherà a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione "di terzo responsabile", ai sensi del DPR 412/93, con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici e di eseguire tutte le verifiche e le operazioni previste nel libretto di centrale. Qualora siano già esistenti dei contratti stipulati dai Comuni, sede di asilo nido, e per gli stessi non fosse possibile la voltura, il Comune provvederà ad addebitare la spesa sostenuta all'appaltatore ripartendola a millesimi o pro quota con cadenza almeno annuale.

- sostituire le attrezzature e gli ulteriori beni mobili non di consumo messi a sua disposizione, qualora il loro deterioramento sia dovuto a negligenza, imperizia o incuria nella conservazione o nell'utilizzo degli stessi da parte di propri dipendenti o collaboratori.
 - L'affidatario si impegna a riconsegnare gli immobili, le pertinenze, gli arredi e le attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento d'uso, pena il risarcimento del danno.
 - presentare alla Comunità prima dell'avvio di ogni anno educativo, una nota a firma del legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, le informazioni di tipo anagrafico e di servizio ed ogni altra informazione che l'Amministrazione ritenga necessaria ai fini dell'attività di verifica e controllo. Sarà obbligo dell'affidatario comunicare ogni variazione, anche temporanea, della suddetta nota (ad esempio per sostituzioni, dimissioni, supplenze, cessazioni, cambiamento di contratto ecc.) entro le 48 ore successive riportando tutti i dati di cui sopra, fermo restando il rispetto delle norme di legge a carico del datore di lavoro;
 - acquistare, sostituire ed integrare:
 - prima dell'avvio del servizio e nel corso della gestione tutti i beni di consumo necessari a garantire la funzionalità del servizio caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tale tipologia di beni: generi alimentari; materiale di pulizia; materiale igienico e sanitario (es. pannolini, fazzoletti, salviette...), cancelleria ecc.;
 - nel corso della gestione tutti i beni caratterizzati dall'avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo (dotazioni minime fornite dall'Amministrazione in sede di avvio del servizio) necessari a garantire la funzionalità del servizio. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tale tipologia di beni: biancheria (es. tovaglie, lenzuola, cuscini, coperte...), suppellettili da cucina necessarie per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es. pentole, piatti, bicchieri, posate...), materiale didattico, giochi. L'affidatario deve provvedere costantemente al rinnovo dei beni di cui al presente punto, e al termine del presente rapporto contrattuale deve garantire la riconsegna di una dotazione minima pari a quella fornita dalla Comunità all'avvio del servizio tale da garantire il regolare funzionamento e riapertura della struttura. L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra potrà essere valutata dalla Comunità in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio.
 - fissare, prima dell'avvio del servizio, una sede/recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico ed e-mail, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
 - comunicare, prima dell'avvio del servizio, il nominativo del referente per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un sostituto di tale soggetto in caso di suo impedimento o assenza. Tale soggetto sarà considerato il Responsabile gestionale del contratto, dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti e dovrà essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e dovrà fungere da interlocutore amministrativo con la Comunità;
 - collaborare con la Comunità, in caso di avvicendamento tra Enti gestori, per garantire la regolare continuità sia in fase di avvio che di conclusione del servizio.
8. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto

offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.P. 2/2020.

Art. 4 - Obblighi a carico della Comunità

1. La Comunità, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a:
 - nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore. La gestione del servizio avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature, messi a disposizione in comodato d'uso gratuito dai Comuni di Albiano, Cembra Lisignago e Giovo, proprietari degli immobili attuali sedi dei nidi d'infanzia comprensivi delle relative pertinenze, degli impianti fissi e degli arredi ed attrezzature necessarie come da inventari allegati al contratto.
 - effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'art. 15 del presente capitolato;
 - provvedere, tramite i Comuni proprietari degli immobili, alla manutenzione straordinaria degli immobili, delle relative pertinenze e degli impianti affidati in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, che non rientrino nella manutenzione ordinaria, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria, quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dalla Comunità e indicati nell'inventario che sarà redatto in occasione dell'immissione nella detenzione dei beni immobili, contestualmente al formale verbale di consegna; degli interventi svolti sugli immobili dovrà essere data tempestivamente comunicazione all'ente proprietario;
 - effettuare la raccolta delle domande di iscrizione;
 - elaborare e gestire le graduatorie;
 - consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all'aggiudicatario le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria urgente, effettuati dalla medesima o dai Comuni proprietari degli immobili, qualora la necessità degli stessi non sia stata comunicata dall'aggiudicatario all'Amministrazione entro 48 ore dalla rilevazione. Rimangono comunque a carico dell'aggiudicatario i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto ad avvisare l'Amministrazione di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e sss.mm. ed i.;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i

lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”.

- d) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- f) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
- g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- i) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- j) il Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
- k) la Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- l) le norme del codice civile;
- m) la Legge Provinciale 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm.;
- n) dalla delibera della Giunta provinciale di Trento n. 27 dd. 20.01.2017 in tema di ristorazione;
- o) dalle "Linee guida pedagogiche per i servizi educativi 0-3 anni della provincia Autonoma di Trento" approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2277 di data 23.12.2021.
- p) il vigente Regolamento di gestione dell'asilo nido intercomunale della Valle di Cembra;
- q) I Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativamente al servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (DM 51 del 29 gennaio 2021 e Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti».
- r) i Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativamente al servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (Delibera della Giunta Provinciale 27 del 2017 contente: Aggiornamento del "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" aggiornato alle modifiche introdotte agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si

considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa parte tecnica; Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati"; gli oneri specifici della Ristorazione, la Tabella A dell'operatore uscente;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - a.4) il DUVRI;
 - a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016;
 - a.7) la planimetria dei locali e aree destinate al servizio;
 - a.8) il Regolamento di gestione dell'asilo nido intercomunale della Comunità della Valle di Cembra;
 - a.9) inventario dei beni messi a disposizione;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ed in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7. – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dal verbale di consegna del servizio medesimo con contestuale consegna degli immobili e si riferisce ai 3 anni educativi. Per il primo anno educativo la consegna del servizio è stimata a partire dal 01/09/2023; qualora i tempi procedurali non permettano la consegna del servizio entro il 31/8/2023, al fine di garantire la continuità educativa, la prestazione avrà decorrenza dal 01/09/2024.
2. Per anno educativo si intende il periodo dal 01/09 al 31/07 di ogni anno.
3. Alla scadenza dell'affidamento, la Comunità verifica il livello della qualità delle prestazioni erogate dall'affidatario e, sulla base dell'esito di tale verifica, potrà disporre, previa comunicazione al contraente, almeno tre mesi prima della scadenza, l'opzione di rinnovo del contratto alle medesime condizioni per ulteriori n.2 (due) anni fino ad un massimo di 5 anni educativi complessivi.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da pervenire all'aggiudicatario stesso tramite comunicazione PEC.
5. L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio con contestuale consegna degli immobili.
6. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. Per un ulteriore anno educativo ed un importo complessivamente massimo di € 974.724,30, al

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

7. Alla scadenza del contratto, il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Art. 8. - Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, qualora la Stazione Appaltante ritenesse opportuna l'attivazione di un progetto sperimentale di servizi all'infanzia 0-6 anni nella struttura attualmente occupata dalla Scuola di infanzia di Sover. Il servizio in parola sarà avviato previa autorizzazione della competente struttura provinciale, e permetterà l'accoglienza di ulteriori unità, (minimo di n. 3) fino ad un massimo di n. 6, di età compresa fra i tre mesi e i tre anni (e comunque fino all'inserimento alla scuola materna) per un orario di apertura massimo di ore 6, in modo da prevedere per l'aggiudicatario l'impiego di un solo assistente educatore. Si indica un importo complessivamente massimo di annuo di € 46.153,80 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In caso di attivazione dell'opzione di cui al precedente comma, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Si stabilisce che:

- idoneo spazio per la gestione del servizio di asilo nido sarà messo disposizione dalla Scuola di infanzia di Sover senza alcun onere per aggiudicatario;
- i pasti saranno forniti all'affidatario della gestione, nel rispetto della normativa vigente, dal Gestore della scuola d'infanzia, la cui cucina è ubicata nello stesso immobile sede del nido d'infanzia, in convenzione per il servizio in parola con la Comunità della Val di Cembra.

L'attività di distribuzione dei pasti agli utenti dovrà essere eseguita dall'affidatario con proprio personale.

Nella stima del valore dell'appalto non si è considerato il costo per la fornitura del pasto, inteso come il soddisfacimento di tutte le esigenze alimentari del bambino nel corso d'intera giornata trascorsa presso il nido, nonché il pranzo del personale educatore ed ausiliario addetto al nido stesso. Il costo per il pasto consegnato, sarà liquidato direttamente dalla Comunità della Val di Cembra al gestore della scuola d'infanzia.

L'affidatario si impegna a:

- comunicare giornalmente alla Scuola d'infanzia il numero degli utenti presenti che usufruiscono della mensa.
- comunicare alla Scuola d'infanzia eventuali diete particolari.
- prendere visione del menù e curare la comunicazione alle famiglie.
- segnalare alla Scuola d'infanzia ed alla Comunità eventuali "non conformità" ed eventuali azioni correttive da intraprendere.
- l'aggiudicatario è tenuto alla comunicazione giornaliera alla Scuola d'infanzia delle presenze ed assenze dei bambini e alla somministrazione dei pasti;
- le suppellettili da cucina necessari per la loro preparazione e somministrazione (es: piatti, bicchieri, posate, altro) saranno forniti dalla Scuola di infanzia di Sover;
- l'aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico – sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio. A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale tipologia i beni:
- beni di consumo caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta: materiale igienico sanitario (es: pannolini, fazzoletti, salviette, altro), cancelleria;

- beni caratterizzati dal fatto di avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo: biancheria (es: tovaglie, lenzuolini, cuscini, coperte, altro), materiale didattico, giochi. Si precisa che l'opzione al presente comma è un'opzione attivabile solo ed esclusivamente a discrezione dell'Amministrazione.

Art. 9 - Revisione prezzi

1. I prezzi contrattuali sono oggetto di revisione a cadenza annuale e su istanza di parte a norma dell'art. 35, comma 2 della legge provinciale n. 6/2022, con cadenza a partire dal secondo anno educativo.
2. Per la revisione dei prezzi contrattuali si prende come riferimento l'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per il calcolo della revisione si assume la variazione percentuale, arrotondata alla terza cifra decimale, indicata dall'Indice di riferimento relativo al mese di protocollazione dell'istanza di revisione rispetto, che troverà applicazione a decorrere dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione e, come Base di Partenza, il valore dell'Indice del mese in cui si di aggiudicazione della procedura di affidamento o ultima revisione riconosciuta.
3. La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5%, quale soglia di applicazione della revisione, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.
4. L'esito della revisione viene comunicato mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

Art. 10 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 11 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddirittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddirittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore. Quando, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 502/2016, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'aggiudicatario anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

6. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
7. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art.13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in 11 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (dal 1° settembre al 31 luglio) a seguito di emissione da parte dell'appaltatore di regolare fattura elettronica contenente il CIG ed il codice univoco ufficio che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio. Dovrà inoltre contenere ogni altra eventuale informazione richiesta dalla Comunità. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 6 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
3. Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero di bambini iscritti in quel mese (sia a tempo pieno che parziale), che non potrà essere mai superiore alla massima capienza della struttura. Nel caso di bambini iscritti a tempo parziale, il compenso da corrispondere all'appaltatore sarà pari al 70% del corrispettivo per il posto a tempo pieno di cui all'offerta economica.
4. In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o altre cause imputabili all'appaltatore, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione, fino al giorno della ripresa del servizio.
5. La quota mensile verrà corrisposta al 50% per ogni posto occupato a decorrere dal 16° giorno del mese o dismesso entro il 15° giorno.
6. Il corrispettivo mensile potrà essere decurtato delle somme corrispondenti ad eventuali penali, come previste del presente capitolato.
7. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di corrente retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
8. I pagamenti sono disposti previa verifica di regolare esecuzione del servizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
9. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

10. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Il termine è sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
11. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cattimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
12. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo verifica da parte della stazione appaltante di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
13. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 9, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
14. L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara. In particolare nel corrispettivo è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008. A tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termine di legge.
15. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modifica e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
16. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto e verifiche sul servizio

1. La Comunità si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche attraverso propri delegati. L'appaltatore è tenuto a fornire al personale incaricato dalla Comunità per i controlli la massima collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura messa a disposizione e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che ritenga opportuno acquisire.
2. In particolare, i controlli saranno diretti a verificare:
 - la rispondenza dell'attività espletata dal soggetto affidatario del progetto pedagogico ed educativo, agli standard di erogazione del servizio definiti nel presente capitolato e a tutte le condizioni definite nell'offerta tecnica;

- presenza del personale educativo e ausiliario;
 - il rispetto del rapporto personale-bambini presenti;
 - controllo delle cucine, delle dispense e verifica sui prodotti e pasti erogati anche con riferimento all'uso di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e locali;
 - l'igiene e la pulizia degli ambienti;
 - le modalità di utilizzo e di gestione delle strutture, dello stato di manutenzione degli immobili, degli impianti, delle loro pertinenze e di tutti i beni ed attrezzature affidati;
 - ogni altra verifica che la Comunità ritenga necessaria ai fini del regolare svolgimento del servizio;
 - l'effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato dall'aggiudicatario nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e quanto effettivamente realizzato;
3. L'appaltatore si impegna, inoltre, ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari competente per la verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria e della tutela della salute dei bambini.
 4. La Comunità evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare assolvimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 del presente capitolato. La Comunità, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, ha la facoltà di risolvere il contratto.
 5. La Comunità potrà infine effettuare presso gli utenti, in qualsiasi momento, eventuali verifiche per la misurazione della qualità del servizio, mediante gli strumenti d'indagine che riterrà opportuni.

Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art.

Art. 18 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
2. Non sono comunque subappaltabili, per le motivazioni espresse nel provvedimento a contrarre, il servizio educativo, la pulizia ordinaria dei locali la preparazione, confezionamento e la somministrazione dei pasti. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione. L'aggiudicatario rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.
3. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, nonché della delibera dell'ANAC n. 464 di data 27 luglio 2022 di attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'art. 81 co. 4 del D.lgs. 50/2016 ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al subappaltatore, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
4. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla L.P. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
7. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p. 8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
9. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
10. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
11. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 21 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, nel presente appalto trovano applicazione disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituticontrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 21 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro – esistenti alla data del 31.12.2022. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A)" del personale impiegato nel servizio.
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a

oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'*"Elenco del personale"*, recante i dati contenuti nella *"Tabella A"* allegata al presente capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrono i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.
5. L'affidatario dovrà altresì adempiere agli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, consultabile sul sito della Comunità della Valle di Cembra, i cui contenuti si applicano, per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario, compresi i tirocinanti.

Art. 22 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. In considerazione della particolarità dell'utenza del servizio e il numero esiguo degli operatori coinvolti, l'affidatario è esonerato dall'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

Art. 23 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti e collaboratori a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 24 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il

domicilio digitale (PEC) _____ o in alternativa presso la sede legale dell'appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Cembra, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impedisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato *"Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati"* al presente capitolo speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.
3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata della fornitura, l'atto di nomina deve essere concluso dal Servizio di merito prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Comunità per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione servizio", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193/2022 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del propriopersonale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto.
4. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
5. La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni per la responsabilità civile verso terzi ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d'infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze. La polizza R.C., derivante dall'esercizio di nidi d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività dell'Assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'Assicurato aggiudicatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
6. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore ad Euro 10.000.000,00.-.
7. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
8. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 10.000.000,00.- per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00.- per persona.
9. Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini.
10. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido d'infanzia o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna ad esclusione di quei sinistri che siano già stati risarciti in base alle polizze stipulate secondo quanto disposto dal presente articolo.
11. I massimali della polizza infortuni dovranno essere previsti nella misura minima di:
 - morte euro 260.000,00;
 - invalidità permanente euro 400.000,00;
 - diaria da ricovero euro 50,00;
 - rimborso spese mediche euro 5.200,00.
12. La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.
13. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale.
14. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione stessa di applicare la penale massima prevista dall'art. 28, lett. f) e, in caso di ulteriore ritardo, di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo il disposto dell'art. 30 del presente capitolo.

Art. 28 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente, è applicata una

penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. Qualora si verifichino, da parte dell'appaltatore, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, ivi compresa la parte relativa allo svolgimento del servizio di prolungamento di orario, la Comunità procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'appaltatore, tramite comunicazione PEC. L'appaltatore deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Comunità, lo stesso applicherà le penali di seguito elencate, fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che la Comunità avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.
4. In particolare, le penali verranno applicate nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto del rapporto personale educativo-bambini: €3.000,00;
 - b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: €1.000,00;
 - c) mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo: €1.500,00;
 - d) carenza di gestione che si traducono in un disservizio arreccato all'utenza: €2.000,00;
 - e) violazioni di normativa igienico-sanitaria ed in materia di sicurezza: €1.000,00;
 - f) mancata produzione di documentazione o comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato o comunque indicati dall'Amministrazione: € 500,00;
 - g) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dal presente capitolato: €1.000,00.
5. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza o disservizio.
6. La Comunità provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero atrattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.
7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la Comunità procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 30 fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 29– Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
 - a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;

2. - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
3. L'appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
4. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
5. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
6. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
7. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
8. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 30 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) mancato rispetto di quanto offerto, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.P. 2/2020;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolo;
 - f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Comunità;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi del personale;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Comunità presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave danno alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Comunità stessa, in conformità all'art. 15, comma 4, del presente capitolo;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo 28, comma 7, del presente capitolo;
 - j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della Comunità;
 - l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m) grave inosservanza delle norme igienico sanitarie;
 - n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - o) mancata stipulazione delle coperture assicurative richieste;
 - p) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti;
 - q) reiterata violazione del numero minimo di personale richiesto nel presente capitolo con i titoli di studio prescritti dalla normativa;
 - r) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto

- non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- s) violazione delle disposizioni di anticorruzione;
- t) violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Comunità.
3. In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra l'Amministrazione procede all'incameramento della garanzia definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Il corrispettivo dovuto per il servizio reso fino a quel momento viene liquidato solo nel momento in cui, incamerata la garanzia definitiva, l'Amministrazione dichiari non sussistere ulteriori danni. In caso contrario l'Amministrazione può trattenere tutto o parte del corrispettivo medesimo a titolo di totale o parziale soddisfazione dei maggiori danni subiti così come quantificati dall'Amministrazione stessa.
4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art.31 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 32 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Comunità e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente invia esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 33 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Comunità della Valle di Cembra, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
II. L'impresa (...) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità della Valle di Cembra della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comunità della Valle di Cembra".
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Ip 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 34 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 35– Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Art. 36 – Disposizioni anticorruzione

3. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale della Comunità, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
5. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione dell'Organo esecutivo n. 165 di data 27.10.2014 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
6. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 37 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Parte tecnica

Art. 38 – Sede del servizio e descrizione dell'attività di gestione e condizioni di espletamento

1. Il servizio di asilo nido intercomunale viene svolto nei locali compiutamente arredati ed attrezzati nelle tre sedi nei Comuni di Albiano, Cembra Lisignago e Giovo, e precisamente:
 - nell'immobile sito nel Comune di Albiano in Via S. Antonio n. 24,
 - nell'immobile sito nel Comune di Cembra Lisignago in Piazza della Chiesa n. 2
 - nell'immobile sito nel Comune di Giovo, fraz. Ceola in Via Devigili n. 4.Qualora l'amministrazione si avvalga della possibilità di esercitare l'opzione di cui all'art 8 comma 2 del Capitolato:

- nell'immobile sito nel Comune di Sover, via Cap. Domenico Santuari, 3.
2. I locali, gli arredi e le attrezzature saranno dettagliatamente indicati negli inventari dei beni messi a disposizione in sede di gara.
 3. L'affidatario, al termine dell'affidamento, dovrà riconsegnare gli immobili sede del servizio e i beni mobili ivi consegnati in buono stato, nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.
 4. Per gestione si intende:
 - l'organizzazione del servizio di asilo nido ed in particolare l'attuazione del progetto pedagogico e del progetto educativo presentati in sede di gara e il loro adeguamento annuale;
 - il servizio ristorazione intesa come confezionamento e fornitura dei pasti per le sole sedi di Cembra Lisignago e Giovo;
 - il servizio di somministrazione dei pasti in tutte le sedi in cui ha luogo il servizio di cui al presente appalto;
 - la cura degli spazi;
 - la gestione e l'organizzazione del personale;
 - l'organizzazione interna;
 - la pulizia dei locali, delle relative pertinenze, delle aree verdi, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature messi a disposizione;
 - l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
 - la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso,
 5. Le modalità di organizzazione e gestione dell'asilo nido devono essere conformi a quanto disposto dalla Legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 "Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia" e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi", e dal Regolamento di gestione dell'asilo nido comunale - di seguito denominato "Regolamento di gestione" - e si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme di settore e regolamenti.
 6. Il servizio dovrà essere prestato nel rispetto della normativa dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dall'art. 34 d.lgs 50/2016 relativamente ai servizi di pulizia e ristorazione 7. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 39 - Destinatari del servizio

1. Il servizio di asilo nido, per un numero di 81 posti, di cui n. 2 autorizzati temporaneamente (così articolati: fino a n. 76 posti a tempo pieno, minimo n. 5 posti part-time), è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e comunque fino all'acquisizione del diritto all'inserimento alla scuola infanzia. Sono fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa provinciale di settore e dal Regolamento di gestione.
2. Per l'ammissione al servizio di asilo nido si applicano le modalità di iscrizione e i criteri stabiliti dal "Regolamento di gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra". L'ammissione avverrà esclusivamente su indicazione del Servizio competente. La graduatoria è predisposta dalla Comunità.
3. L'assegnazione dei posti all'asilo nido intercomunale viene effettuata seguendo l'ordine di posizione nelle graduatorie.

Art. 40 - Periodo di apertura ed orario del servizio

1. L'asilo nido posto in gara prevede l'erogazione del servizio a tempo pieno e ridotto dal lunedì al venerdì per l'intero anno educativo. Per anno educativo si intende il periodo dal 01 settembre al 31 luglio dell'anno successivo, fatta salva l'interruzione per vacanze per non più di 10 (dieci) giorni lavorativi, di norma in corrispondenza delle festività natalizie e pasquali.
2. Gli orari di apertura e i periodi di interruzione saranno deliberati dal Presidente della Comunità su proposta del Comitato consultivo e sentito l'affidatario. L'articolazione degli orari di svolgimento del servizio dovrà in ogni caso coprire la fascia 7.30-17.30 per i

- posti a tempo pieno e le fasce 7.30-13.00 (con mensa e senza riposo), 12.00-17.30 (senza mensa e con riposo) e 11.00 -16.30 (con mensa e riposo) per i posti a tempo parziale, per un totale massimo di 10 ore di permanenza dei bambini al nido.
3. Le modalità economiche della fruizione del prolungamento di orario del servizio sono definite dalla Comunità che provvede alla riscossione del relativo corrispettivo.
 4. L'Amministrazione provvede a comunicare al soggetto aggiudicatario l'elenco degli utenti che, in sede di accettazione del posto, hanno manifestato l'interesse al prolungamento.
 5. Eventuali modifiche richieste dall'utente ed intervenute in corso d'anno avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'istanza presentata.
 6. Resta inteso che l'aggiudicatario assicura la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita senza imputazione di nessun onere economico aggiuntivo.
 7. Nell'erogazione del servizio l'affidatario deve attenersi agli *standards* e ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente, e da eventuali altri documenti adottati dall'Amministrazione.

Art. 41 – Organi di partecipazione e gestione

1. A norma del vigente Regolamento di gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale, gli organi di partecipazione e gestione sono:
 - il Comitato consultivo (art. 7);
 - l'Assemblea dei genitori (art. 10).
2. L'affidatario deve garantire il funzionamento di tali organi, assicurando la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e del personale, raccordandosi con il Coordinatore di cui all'art. 20 del Regolamento di gestione del servizio.

Art. 42 – Assemblea dei genitori

1. I genitori dei bambini ammessi all'Asilo Nido hanno diritto di accesso e possono riunirsi in assemblea presso l'Asilo Nido stesso, fuori dall'orario di apertura del servizio, dandone preavviso al Presidente del Comitato consultivo e all'affidatario.
2. È facoltà del Presidente dell'Assemblea dei genitori convocare l'Assemblea dei genitori ogniqualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo richieda il Comitato consultivo.
3. L'assemblea dei genitori opera in conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione dell'Asilo Nido.

Art. 43 – Progetto pedagogico – educativo

1. L'affidatario si impegna a presentare, discutere e definire annualmente con il Comitato consultivo le linee pedagogiche ed educative dell'Asilo Nido, presentate in sede di gara, elaborate nel rispetto delle *"Linee guida pedagogiche per i servizi educativi 0-3 anni della provincia Autonoma di Trento"* approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2277 di data 23.12.2021.
2. Tutto il personale operante nell'asilo nido, costituito in gruppo di lavoro, deve concorrere, secondo le rispettive competenze, a programmare e organizzare l'attività educativa.

Art. 44 – Coordinamento pedagogico

1. Lo psicologo, o il pedagogista, dell'affidatario manterrà costanti rapporti con i funzionari della Comunità e della Provincia allo scopo di:
 - programmare le linee di intervento di coordinamento e consulenza pedagogica;
 - effettuare periodiche verifiche sulla conduzione pedagogica del servizio;

- concordare i progetti di formazione e aggiornamento del personale;
- segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura;
- assicurare un confronto ed uno scambio di esperienze professionali e culturali.

Art. 45 - Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali e servizio di integrazione scolastica

1. Qualora all'Asilo Nido intercomunale siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, in base a segnalazione della Comunità, l'affidatario provvederà ad assegnare ulteriore personale con contratto a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni della legge 05 febbraio 1992 n. 104 e dell'Accordo di programma in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con handicap in età evolutiva in Provincia di Trento.
2. Prima dell'ambientamento del bambino al nido o, se lo stesso risulta ammesso, nel corso della frequenza, il Coordinatore Pedagogico promuove la costituzione del Gruppo di lavoro composto dal Coordinatore interno dell'aggiudicatario, dagli educatori del nido, dagli operatori socio – sanitari che hanno in carico il bambino.
3. Il Gruppo di lavoro definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento da attuare per l'elaborazione del progetto educativo individualizzato, che sarà curato dagli educatori del nido.
4. Gli educatori del nido d'infanzia si impegnano ad operare secondo le modalità e le finalità concordate dal Gruppo di lavoro. La Comunità rimborserà all'affidatario le spese aggiuntive sostenute per il suddetto personale; tali spese dovranno essere adeguatamente documentate. Si precisa che non verrà rimborsata alcuna spesa di carattere generale e la Comunità rimborserà solo il costo dell'unità aggiuntiva necessaria e non il costo di eventuali sostituzioni della stessa che dovranno essere comunque assicurate dall'affidatario.
5. L'affidatario dovrà, inoltre, curare i rapporti con le Scuole materne dei Comuni convenzionati al fine di favorire la continuità didattica. A tale scopo potranno essere organizzate visite presso le Scuole convenzionate. E fatto obbligo all'affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di provvedere a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro. L'affidatario dichiara di conoscere gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e di conformarsi a tutti gli oneri derivanti quali datore di lavoro dei propri lavoratori.

Art. 46 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. Per tutta la durata del contratto l'appaltatore/affidatario garantisce l'apertura del nido d'infanzia 5 (cinque) giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, secondo gli orari di cui all'art. 40 per il periodo dal 1° settembre al 31 luglio.
2. L'affidatario deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di asilo nido senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.
3. L'affidatario deve inoltre:
 - fissare un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, email e fax, in funzione permanente durante l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni e interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'affidatario;
 - dare attuazione al progetto educativo che, per il primo anno di affidamento, sarà esclusivamente quello presentato in sede di gara. Per gli anni successivi al primo l'affidatario è tenuto, entro il secondo mese di ogni anno educativo, ad aggiornare e presentare al servizio competente della Comunità il proprio progetto educativo coerentemente con quello presentato in sede di offerta. Qualora l'Amministrazione rilevi incompatibilità con la progettualità del servizio, l'affidatario dovrà adeguarsi alle

- indicazioni;
- presentare annualmente, prima della chiusura dell'anno educativo, una relazione di sintesi finale che illustri i percorsi e le attività educative e, dal punto di vista organizzativo e gestionale, lo svolgimento del servizio e la gestione delle eventuali criticità emerse nel corso dell'anno educativo;
 - presentare alla prima Assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo;
 - È fatto divieto all'affidatario assumere qualsiasi tipo di iniziativa diretta o indiretta connessa con lo svolgimento del servizio che coinvolga soggetti esterni all'organizzazione aziendale dell'affidatario medesimo, senza averne preliminarmente concordato le modalità con la Comunità, la quale valuterà ogni singola iniziativa. Tutte le iniziative prima di essere attivate devono ottenere espressa autorizzazione da parte della Comunità;
 - presentare all'ufficio competente, al momento dell'attivazione del servizio asilo nido, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, idati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc.);
 - comunicare mensilmente al servizio competente le presenze del personale applicato al nido d'infanzia. Giornalmente dovrà essere registrata la presenza del personale educativo e dei bambini presenti nei diversi momenti della giornata; il registro/file deve essere custodito all'asilo nido;
 - comunicare alla Comunità, all'inizio di ogni anno educativo, l'elenco delle azioni formative obbligatorie e aggiuntive che saranno proposte al personale e fornire a conclusione dell'anno educativo l'elenco consuntivo delle azioni realizzate;
 - fornire alla Comunità, entro i termini dallo stesso definiti, ogni documentazione ed informazione necessaria alla gestione dell'utenza, all'applicazione delle tariffe e comunque inherente all'espletamento del servizio, compresa l'applicazione delle condizioni generali di erogazione del servizio di prolungamento orario, anche mediante la compilazione di modulistica predefinita;
 - fornire alla Comunità, entro i termini dallo stesso definiti, ogni altro dato o documento che il medesimo ritenga opportuno ai fini della valutazione dell'attività espletata;
 - provvedere alla somministrazione dei questionari, su richiesta dell'Amministrazione ed elaborati di concerto con la stessa, volti alla rilevazione della soddisfazione dell'utenza e collaborare ad ogni altra eventuale indagine o rilevazione richiesta dalla Comunità;
 - richiedere preventivamente il nulla-osta alla Comunità per ospitare personale in tirocinio dei diversi istituti scolastici;
 - integrare e sostituire il materiale didattico e di consumo (quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, biancheria, stoviglie, giochi e quanto altro possa essere necessario a garantire la corretta erogazione del servizio);
 - fornire i generi alimentari in conformità ai criteri minimi ambientali (CAM) approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n.27 del 2017 (da ultimo confermati con deliberazione n.521, di data 24.03.2023);
 - fornire il materiale igienico-sanitario anche relativo ai locali cucina, in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ai servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (DM 51 del 29 gennaio 2021 e Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti»);
 - garantire l'assolvimento, di tutte le operazioni volte ad assicurare il servizio di preparazione, confezionamento e somministrazione dei pasti ai bambini per le strutture di Giovo e Cembra Lisignago e il servizio di sola somministrazione per la sede di Albiano ed eventualmente per quella di Sover, qualora attivato il servizio ,

- nonché di quelle relative alla pulizia e sanificazione dei locali di distribuzione del pasto;
- garantire l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia e di igiene giornaliera e periodica e di ogni altra operazione necessaria ad assicurare in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza, sia da un punto di vista igienico – sanitario, che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture; la pulizia dei locali deve essere eseguita solo con prodotti conformi ai Criteri ambientali minimi (CAM)-di cui al DM n. 51 del 29 gennaio 2021 e al Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica relativamente al servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.
 - provvedere a propria cura e spese alla pulizia straordinaria degli arredi, degli apparecchi, delle attrezzature, degli strumenti, delle pertinenze e delle aree esterne messi a disposizione al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico – sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture. La pavimentazione interna in legno verniciato e non deve essere deterza con specifici prodotti non aggressivi e periodicamente trattata con adeguate cere/oli nutrienti. Anche la pulizia straordinaria deve essere eseguita solo con prodotti conformi ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM n. 51 del 29 gennaio 2021 e al Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica relativamente al servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti;
 - garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico – sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio. A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale tipologia i beni:
 - beni di consumo caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta: generi alimentari, materiale di pulizia, materiale igienico sanitario (es: pannolini, fazzoletti, salviette, altro), cancelleria;
 - beni caratterizzati dal fatto di avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo: biancheria (es: tovaglie, lenzuolini, cuscini, coperte, altro), suppellettili da cucina necessari per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es: piatti, bicchieri, posate, altro), materiale didattico, giochi.
- L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra potrà essere valutata dall'Amministrazione in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio;
- provvedere a mantenere, a propria cura e spese, le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale;
 - provvedere, in caso di necessità, a propria cura e spese, alla sostituzione degli arredi e degli arredi gioco, delle attrezzature, delle apparecchiature e dei beni mobili non di consumo, messi a disposizione dall'Amministrazione sulla base di appositi verbali di consegna, completi di inventari aggiornati allegati al presente capitolato, al momento dell'avvio del servizio, con attrezzature e beni di pari valore e qualità. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione. La Comunità si riserva la facoltà di valutare le richieste motivate dell'appaltatore relativamente a ulteriori necessità di arredi e attrezzature evidenziate nell'arco di validità contrattuale, compatibilmente alle risorse disponibili in bilancio;
 - provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle parti delle strutture messe a disposizione e dell'area esterna alla stessa, compreso il taglio dell'erba del giardino, delle siepi e manutenzione di tutte le aiuole, la regolare potatura delle piante del giardino, al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato di efficienza e a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: le tinteggiature delle pareti, la sostituzione di vetri, la riparazione o

- sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere parapetti e recinzioni, lo sgombero della neve, la sostituzione di lampade, ed in generetutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Per quanto non previsto si fa riferimento all'articolo 77 comma 1 lett. a) della L.P. 4 agosto 2015 n.15 e alle disposizioni del codice civile in materia di manutenzione ordinaria;
- provvedere alla manutenzione ordinaria dei seguenti impianti (ove presenti): riscaldamento, condizionamento, trattamento aria, elettrico, antincendio (estintori e/o manichette e/o naspi e/o impianto rivelazione fumi), idrico – sanitario, di irrigazione (che dovrà essere puntualmente scaricato prima dell'inizio della stagione invernale), antintrusione, ascensore, montacarichi e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. In particolare, per l'impianto di riscaldamento e raffrescamento è necessario eseguire le operazioni manutentive, prima dell'inizio delle stagioni invernali ed estive, le operazioni di messa a riposo, al termine delle stagioni stesse, ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 art. 1 lett. o e art. 11 e del D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m., con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale. Qualora siano già esistenti dei contratti stipulati dai Comuni, sede di asilo nido, e per gli stessi non fosse possibile la voltura, il Comune provvederà ad addebitare la spesa sostenuta all'appaltatore ripartendola a millesimi o pro quota con cadenza almeno annuale;
 - provvedere alle necessarie verifiche per la prevenzione della legionella;
 - comunicare all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al fine di garantire il perfetto stato di efficienza della struttura e dell'impiantistica, ed in particolare, segnalare entro 48 ore eventuali interventi di manutenzione straordinaria urgenti, necessari al fine di garantire la sicurezza della struttura;
 - al fine di soddisfare l'obbligo giuridico di cooperazione e coordinamento e la promozione del medesimo in considerazione del verificarsi di eventuali rischi interferenziali, il soggetto appaltatore sarà tenuto alla sottoscrizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) il quale verrà allegato al contratto;
 - operare nel rispetto dell'ambiente, ed in particolare:
 - provvedere alla rimozione di rifiuti ed al successivo smaltimento utilizzando i contenitori appositi, rispettando le norme e le regole in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale;
 - sperimentare, se richiesto dall'Amministrazione e con il consenso dei genitori, l'usodi pannolini riciclabili o biodegradabili forniti dai genitori stessi;
 - utilizzare unicamente prodotti di pulizia conformi ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM n. 51 del 29 gennaio 2021 e al Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica relativamente al servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, in quanto compatibili. L'aggiudicatario del servizio deve fornire alla stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto e comunque nel corso dell'esecuzione del medesimo, l'elenco dei prodotti usati nell'esecuzione del servizio e la dichiarazione in ordine alla conformità dei prodotti e dei servizi alle linee guida sopra riportate. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore la dimostrazione di quanto dichiarato. I prodotti di pulizia devono essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta, curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibili fuoriuscite accidentali dei liquidi;
 - rispettare le eventuali ulteriori prescrizioni fissate dall'Amministrazione nel sistema di gestione ambientale e trasmettere allo stesso, se richiesti, i dati

- relativi agli impatti ambientali del servizio affidato;
 - formare adeguatamente il proprio personale;
- garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e ss.mm. e i.;
- garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.; l'aggiudicatario deve provvedere in autonomia a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati esterni ed interni, allagamenti, conforme a tutte le norme di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo; a tal fine l'aggiudicatario deve effettuare una mappatura dei locali con un piano di fuga prestabilito e verificato, nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti;
- segnalare tempestivamente all'affidatario eventuali necessità di manutenzione straordinaria dei beni consegnati, giusta l'inventario redatto al momento della consegna formaledell'immobile.
4. Sono a carico dell'affidatario le spese relative a: servizio acquedotto (acqua potabile, fognatura ecc.), asporto rifiuti solidi urbani, telefono (compreso l'accesso alla rete internet) le spese di energia elettrica, riscaldamento, gas e gestione calore. Qualora siano già esistenti dei contratti stipulati dai Comuni, sede di asilo nido, e per gli stessi non fosse possibile la voltura, il Comune provvederà ad addebitare la spesa sostenuta all'appaltatore ripartendola a millesimi o pro quota con cadenza almeno annuale.

Art. 47 – Rette

1. Spettano alla Comunità la determinazione, la riscossione e il controllo delle rette degli utenti, che costituiscono entrate di esclusiva spettanza della stessa.
2. È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi partecipazione in denaro o in qualsiasi altra forma per l'erogazione del servizio.
3. Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie degli utenti, l'aggiudicatario deve consegnare agli uffici della Comunità entro il giorno 5 di ogni mese, i dati inerenti le presenze dei bambini iscritti.

Art. 48 - Servizio di pulizia

1. La pulizia dovrà essere programmata dall'appaltatore secondo un calendario giornaliero, settimanale e periodico che comprenda tutti i locali di pertinenza esclusiva del nido e di quanto si trova all'interno degli stessi, delle relative pertinenze e del giardino. Inoltre dovrà essere eseguito il riordino quotidiano e il lavaggio al bisogno e, comunque, almeno settimanale dei giochi e dei materiali e bisettimanale per i giochi e i materiali utilizzati dai bambini fino ai 12 mesi di età.
2. I prodotti usati per la pulizia dovranno essere di prima qualità, di odore non sgradevole ed atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "scheda di sicurezza" prevista in ambito UE. In ogni caso il detergente universale neutro per tutte le superfici, il sapone liquido destinato all'igiene del bambino e i fazzoletti di carta devono essere dotati di marchio Ecolabel o altre attestazioni equivalenti e/o certificazioni FSC o PEFC o altre attestazioni equivalenti da comprovare mediante produzione delle relative schede tecniche prima dell'avvio del servizio.
3. Le operazioni di pulizia non devono interferire con le attività dei bambini.
4. Utilizzare prodotti di pulizia con la minore aggressività possibile per l'ambiente, conformi ai criteri ambientali di cui al DM n. 51 del 29 gennaio 2021 (G.U. n. 42 del 19.02.2021) e s.m. Tali prodotti devono sempre essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta, curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibile fuoriuscite accidentali dei liquidi e comunque procedendo, in caso di fuoriuscita, all'immediata messa in sicurezza dell'area con apposito materiale assorbente tenuto a disposizione in loco

Art. 49 - Servizio di ristorazione

1. Nelle strutture dei **Comuni di Cembra Lisignago e Giovo**, dove è presente il locale adibito alla cucina, l'affidatario gestisce direttamente il servizio di ristorazione mediante preparazione, confezionamento e somministrazione di pasti multi porzione, comprensivi di colazioni e merende.
2. Per la struttura sita nel **Comune di Albiano**, considerata l'assenza di locali adibiti a cucina riservati all'asilo nido l'appaltatore è tenuto alla **sola somministrazione dei pasti**,
I pasti saranno forniti all'affidatario della gestione, nel rispetto della normativa vigente, dal gestore della Scuola d'infanzia di Albiano, la cui cucina è ubicata nello stesso immobile sede del nido d'infanzia, in convenzione per il servizio in parola con la Comunità della Val di Cembra.
L'attività di distribuzione dei pasti agli utenti dovrà essere eseguita dall'affidatario con proprio personale.
Nella stima del valore dell'appalto non si è considerato il costo per la fornitura del pasto, inteso come il soddisfacimento di tutte le esigenze alimentari del bambino nel corso d'intera giornata trascorsa presso il nido, nonché il pranzo del personale educatore ed ausiliario addetto al nido stesso. Il costo per il pasto, quantificato in € 4,50 + iva a pasto consegnato, sarà liquidato direttamente dalla Comunità della Valle di Cembra al Gestore della Scuola d'infanzia.
L'affidatario si impegna a:
 - comunicare giornalmente alla Scuola d'infanzia equiparata il numero degli utenti presenti che usufruiscono della mensa.
 - comunicare alla Scuola d'infanzia equiparata eventuali diete particolari.
 - prendere visione del menù e curare la comunicazione alle famiglie.
 - segnalare alla Scuola e alla Comunità eventuali "non conformità" ed eventuali azioni correttive da intraprendere.
3. Ogni mese l'appaltatore fornirà alla Comunità la programmazione del menù relativo al mese successivo.
4. L'affidatario si impegna a rispettare i dettami delle Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per bambini di età inferiore a 12 mesi o in caso di bambini affetti da allergie alimentari o particolari patologie accertate, a fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra.
5. L'appaltatore ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare approvato dalla, provinciale di Trento con deliberazione n. 27 di data 20.01.2017 (da ultimo confermato con deliberazione n. 521 di data 24.03.2023) in attuazione dell'art. 4 della L.P. 13/2009 e dall'allegato 1) del presente Capitolato "Oneri specifici del servizio di ristorazione" in attuazione della deliberazione G.P. n. 1737 di data 20.10.2017 in quanto compatibile.
6. Con particolare riferimento alla scelta degli alimenti da somministrare ai bambini (biologici, IGP, DOP, STG, prodotti di qualità es. marchio di qualità trentino, produzione integrata, prodotti tipici e tradizionali, prodotti a basso impatto ambientale), l'aggiudicatario è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 3 del citato allegato 1). In caso di comprovati motivi l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in scandali alimentari o provenienti da mercati in cui si sono verificati problemi che compromettano la salute pubblica.
7. Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengano ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. È vietato l'uso di anti germoglianti e di gelatine animali.
8. L'aggiudicatario deve approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che garantiscono la consegna delle derrate con una frequenza tale da assicurarne la freschezza e l'idoneità all'uso, privilegiando alimenti tipici e stagionali in un'ottica di valorizzazione delle coltivazioni locali e delle biodiversità nonché di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dal traffico.
9. L'appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato dal Decreto Ministeriale 9 aprile 2009, n. 82 (Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte

riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea ed all'esportazione presso Paesi terzi) e dal Codice OMS/UNICEF.

10. Sono in capo all'appaltatore i prodotti per la pulizia degli elettrodomestici e per l'igiene della cucina al fine dell'esecuzione delle prestazioni di sua competenza.
11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

Art. 50 - Personale dell'appaltatore

1. L'aggiudicatario deve mettere a disposizione, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, le seguenti figure professionali:

a) un/a coordinatore/trice pedagogico/a con esperienza minima triennale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni. L'attività di supporto svolta da tale figura deve essere pari almeno a 8,00 ore settimanali per il servizio oggetto del presente disciplinare equamente distribuite nelle tre strutture e dovrà raccordarsi con il Servizio di merito della Comunità per:

- condividere le linee generali di intervento e di coordinamento;
- definire all'inizio e nel corso dell'anno educativo il piano degli ambientamenti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
- collaborare nell'organizzazione e strutturazione degli spazi educativi del nido e la loro eventuale ridefinizione;
- concordare le iniziative di promozione delle competenze del personale educativo;
- favorire la messa in rete dei servizi socio educativi a livello territoriale;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini con bisogni educativi speciali, l'eventuale assegnazione di personale educativo a sostegno del gruppo in cui è inserito il bambino e la stesura del progetto educativo individualizzato nel rispetto delle linee di intervento educativo definite nel Gruppo di lavoro e monitorarne costantemente l'attuazione;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini la cui situazione familiare è seguita dal Servizio sociale, l'attivazione di un percorso di monitoraggio e di supporto educativo – genitoriale alle singole situazioni;
- assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa;
- segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.

b) il personale necessario per l'erogazione del servizio di nido d'infanzia intercomunale dotato dei titoli professionali richiesti per l'accesso all'impiego nei nidi d'infanzia così come previsti dalla L.P. n. 4 del 12 marzo 2002 e sue disposizioni attuative adottate con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1891 del 01.08.2003, n. 2713 dd. 17.10.2003, n. 424 dd. 27.02.2004, n. 1856 dd. 06.08.2004, n. 2086 del 30.09.2005, n. 1550 dd. 28.07.2006, n. 2204 dd. 29.08.2008, n. 1434 dd. 17.06.2010 e, nello specifico:

b1) un/a coordinatore/trice interno/a di età non inferiore di anni 18, in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatrice o coordinatrice in servizi socio educativi per l'infanzia da 0 a 3 anni.

Il/la coordinatore/trice interno/a al nido svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il nido e le diverse realtà con le quali esso interagisce, favorendo l'integrazione tra componenti educative, organizzative ed amministrative in coerenza con il Progetto pedagogico – educativo presentato in sede di gara, ed in particolare:

- definisce e verifica l'attuazione della programmazione e della progettazione educativa annuale in accordo con il Coordinatore pedagogico;
- coordina gli incontri del personale del nido intercomunale svolgendo funzioni di affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro;
- assicura quotidianamente la qualità del servizio offerto;
- è garante del buon funzionamento del nido intercomunale ed è referente per le famiglie e per l'Amministrazione;
- partecipa alle iniziative ed agli incontri promossi dall'Amministrazione

- nell'ambito del coordinamento pedagogico ed organizzativo del nido, così come alla formazione specifica organizzata dall'aggiudicatario per tale figura;
- ove previste, conduce, promuove o sviluppa eventuali ulteriori attività concordate con l'Amministrazione.

Per le attività di coordinamento interno devono essere garantite almeno 36 ore settimanali.

b2) Personale educativo di età non inferiore di anni 18 in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa provinciale di cui sopra.

Almeno il 70% del personale educativo impiegato nel servizio di nido deve essere in possesso di esperienza lavorativa minima di un anno nei servizi socio educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni.

Tra il personale individuato alle lettere b1) e b2) dovrà essere individuata una figura con funzioni di **Responsabile dell'esecuzione del contratto**, che dovrà raccordarsi con le competenti strutture della Comunità per assicurare una costante informazione sull'andamento dell'attività didattica e segnalare eventuali problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.

b3) Personale ausiliario: di età non inferiore di anni 18, in possesso dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

b4) Addetto alle funzioni di cucina: di età non inferiore a 18 anni, in possesso di diploma professionale di cuoco oppure licenza scuola dell'obbligo e attestato di qualifica biennale di cuoco.

2. L'affidatario deve garantire la presenza di personale in base ai parametri educatori/bambini di cui alla normativa provinciale in vigore durante tutta la durata del contratto (attualmente L.P. 4/2002 e s.m. e deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 dd. 01.08.2003 e s.m. come da ultimo modificata con deliberazione n. 1659 dd. 29.09.2014). Tali parametri si intendono quindi automaticamente adeguati nel caso di modifica della vigente normativa, nonché delle relative disposizioni attuative. Per permettere il rispetto di tali parametri l'affidatario assicura la tempestiva sostituzione del personale assente per il regolare espletamento del servizio.
3. Il rapporto personale educativo – bambini va osservato per tutto l'orario di apertura del servizio tenendo conto dell'andamento delle entrate e delle uscite dei bambini iscritti al nido.
4. La sostituzione del personale deve avvenire con personale di corrispondente qualifica, professionalità e requisiti offerti ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. n. 4 del 12 marzo 2002 e s.m., dalle relative deliberazioni attuative, e dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento dei rapporti previsti.
5. L'aggiudicatario si impegna in ogni caso ad assegnare il personale in ragione di nuovi o diversi parametri che venissero definiti nel corso della gestione con eventuale rideterminazione del corrispettivo concordata con il Servizio di merito della Comunità.
6. Al fine di garantire la continuità educativa ai bambini, la composizione del gruppo di lavoro dovrà rimanere il più possibile stabile per l'intero periodo di validità del contratto.
7. Nel rapporto con l'utenza il personale dell'aggiudicatario deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere motivatamente ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.
9. L'affidatario deve garantire l'immediata individuabilità ed identificabilità del personale in servizio presso le strutture.
10. L'affidatario può accogliere presso la struttura in cui si svolge il servizio soggetti che effettuino tirocini, stage o esperienze analoghe, nel rispetto delle procedure indicate dall'Amministrazione.

Art. 51 - Formazione del personale

1. L'Aggiudicatario si impegna a provvedere a proprie spese all'aggiornamento professionale di tutti gli operatori.
2. Il personale operante nel nido d'infanzia intercomunale è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse e realizzate dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Comunità per i servizi socio educativi interessati del territorio. Al personale ausiliario e al cuoco deve essere garantita la partecipazione alle specifiche attività di formazione.
4. L'aggiudicatario può attuare altre iniziative di formazione ed aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia Autonoma di Trento. Al personale verrà riconosciuta la partecipazione all'interno dell'orario di servizio nella misura oraria concordata con la Comunità.
5. L'affidatario ha l'obbligo di attuare tutte le iniziative di aggiornamento previste nell'offertatecnica dallo stesso presentata in sede di gara.
6. A conclusione di ciascun anno educativo l'affidatario dovrà comunicare l'elenco delle attività di formazione e aggiornamento attuate nel corso dell'anno precisando quali figure professionali sono state coinvolte.

Art. 52 – Responsabilità

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione del nido d'infanzia sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo e gestisce il servizio in conformità a quanto stabilito dal Regolamento in materia, esonerando la Comunità da qualsiasi responsabilità.
2. La gestione del servizio è effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato e indenne la Comunità da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente capitolo. La Comunità sarà così esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
3. L'appaltatore risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi e attrezzature, anche se di proprietà della Comunità, nell'espletamento dei servizi e risponde di ogni danno derivante dalla carente manutenzione ordinaria della struttura qualora non adeguatamente segnalata.
4. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolo, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento, comprese le disposizioni e regolamenti della Comunità.

Art. 53 - Codice di comportamento

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Valle di Cembra approvato con deliberazione dell'organo esecutivo della Comunità n. 165 dd. 27.10.2014 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comunita.valledicembra.tn.it) - i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.